



SENT. 116/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA

Presidente

Ida CONTINO

Consigliere

Lucia d'AMBROSIO

Consigliere

Paola BRIGUORI

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di appello**, in materia di **responsabilità**, iscritto al**n.62181** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione

giurisdizionale per la regione Lombardia n.26/2025, depositata il 10

febbraio 2025, proposto da **LOREDANA RUGGIERI**, nata a Manduria

(TA) il 28 novembre 1960, C.F. RGGLDN60S68E882S, rappresentata e

difesa dall'Avv. Alessandro Della Valle, C.F. DLLLSN70P02D969E,

indirizzo p.e.c. alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it, presso il

quale è eletto domicilio digitale

CONTRO

- **PROCURA REGIONALE** della Corte dei conti presso la Sezionegiurisdizionale per la regione **LOMBARDIA**, in persona del Procuratore

regionale p.t.;

- **PROCURA GENERALE** della Corte dei conti, in persona del

	Procuratore generale p.t.	
	Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;	
	uditi, nella pubblica udienza del 7 maggio 2026, svolta con l'assistenza	
	del Dott. Gianfranco Lepore, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore,	
	l'Avv. Alessandro Della Valle per l'appellante e il Pubblico Ministero	
	nella persona del Viceprocuratore generale Dott. Fabrizio Cerioni.	
	FATTO	
	1. La Procura della Corte dei conti per la regione Lombardia, con atto	
	di citazione depositato il 15 maggio 2024, ha chiesto la condanna, per	
	dolo, dell'odierna appellante D.ssa LOREDANA RUGGIERI, prima	
	componente e poi Presidente del Collegio Sindacale della ASST	
	"Gaetano Pini" di Milano dal giugno 2019 all'agosto 2022, al	
	risarcimento del danno erariale di euro 18.270,82 che sarebbe stato	
	dalla stessa arrecato all'Ente sanitario a seguito dell'indebita	
	percezione di rimborsi per le spese asseritamente sostenute per	
	raggiungere la sede dell'Istituto sanitario a Milano.	
	In particolare, le spese, per le quali, con varie fatture emesse tra il 15	
	novembre 2019 e il 1° settembre 2022, è stato chiesto e ottenuto il	
	rimborso per l'importo complessivo di euro 18.270,82, hanno	
	riguardato il pedaggio autostradale, l'accesso all'area C di Milano, il	
	rimborso chilometrico secondo la tabella ACI, vitto e alloggio, biglietto	
	ferroviario, taxi e parcheggio auto. I rimborsi richiesti sono stati pagati	
	alla RUGGIERI con vari mandati emessi tra il 3 dicembre 2019 e il 6	
	settembre 2022.	
	L'Istituto sanitario, richiamando la propria deliberazione di nomina	
	2	

del Collegio Sindacale n.365 del 14 giugno 2019, con lettere del 25 ottobre 2022 e del 10 novembre 2022, ha chiesto alla RUGGIERI di restituire la somma oggetto di contestazione. La RUGGIERI, con lettere del 3 novembre 2022 e del 25 novembre 2022 (quest'ultima sottoscritta dall'odierno difensore), si è opposta alla richiesta di restituzione per l'assenza di preventiva interlocuzione con il RUP e per quanto disposto dall'art.2234 c.c. in tema di spese e acconti in favore del prestatore d'opera.

Ad avviso del Requirente, la natura dolosa della condotta della RUGGIERI, dotata di una specifica professionalità in materia e che ricopriva un ruolo di controllo all'interno dell'Ente danneggiato, sarebbe dimostrata dalle richieste di rimborso dalla stessa presentate nonostante il chiaro quadro normativo nonché dall'altrettanto chiara esclusione del rimborso prevista dalla deliberazione di nomina n.365/2019. La RUGGIERI avrebbe sfruttato l'iniziale superficialità dell'apparato burocratico dell'Ente sanitario che, sin dall'inizio, ha rimborsato le spese di viaggio, successivamente respingendo le richieste di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

2. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, con l'avversata sentenza n.26/2025, ha parzialmente accolto la domanda di condanna e ha ritenuto la RUGGIERI responsabile, per colpa grave (invece che per dolo), per il minore importo di euro 3.277,30 (anziché euro 18.270,82).

Il Giudice di prime cure ha motivato la propria decisione e, quindi, la responsabilità amministrativa della RUGGIERI, in sintesi, con le

seguenti considerazioni:

- la citata deliberazione di nomina n.365/2019 aveva disposto che l'indennità di funzione da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale era da ritenersi onnicomprensiva e, quindi, nessun rimborso per spese di viaggio poteva essere riconosciuto;

- nessun rimborso per spese di viaggio era dovuto, atteso che, per effetto della suddetta deliberazione di nomina, si era costituito un rapporto negoziale tra la RUGGIERI e l'Ente sanitario e che l'art.2234 c.c. prevede che il riconoscimento delle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico da parte del prestatore d'opera sia subordinato all'assenza di una contraria pattuizione;

- la RUGGIERI era componente di un organo di controllo interno dell'ASST che aveva proprio il compito di verificare la regolarità amministrativa e contabile della gestione.

La natura dolosa della condotta è stata esclusa dal Giudice di prime cure per la “trasparenza relazionale” riscontrata e per l’assenza di elementi sufficienti a sostenere che la RUGGIERI abbia voluto indurre in errore l’Istituto sanitario per approfittarne.

Stante la natura ritenuta gravemente colposa e non dolosa della condotta, l'importo del danno erariale addebitato alla RUGGIERI è stato ridotto, in applicazione dell'art.21, comma 2, del d.l. n.76/2020 (c.d. "scudo erariale"), in vigore dal 17 luglio 2020, da euro 18.270,82 ad euro 3.277,30, in relazione ai soli pagamenti dei rimborsi antecedenti alla predetta data. Il danno erariale è stato, dunque, quantificato considerando solo i n.3 rimborsi percepiti dalla

	RUGGIERI, prima di tale data, per pedaggi autostradali, accessi area	
	C di Milano, rimborsi chilometrico e parcheggio.	
	Il Giudice di prime cure ha anche affermato la corresponsabilità dei	
	dirigenti dell’Ente sanitario, non convenuti in giudizio, che non hanno	
	adeguatamente verificato preventivamente la sussistenza di un valido	
	titolo per disporre i pagamenti in esame. Essendo, tuttavia, rilevabile	
	un illecito arricchimento della RUGGIERI, il danno erariale è stato	
	interamente addebitato alla stessa.	
	3. La Dr.ssa RUGGIERI ha chiesto la riforma della menzionata	
	sentenza n.26/2025, con esclusione di ogni obbligo di risarcimento, a	
	suo carico, nei confronti della ASST “Gaetano Pini” di Milano.	
	L’appellante, quale primo motivo di doglianza, sostiene che la	
	sentenza di condanna è fondata su errate considerazioni. Il	
	menzionato provvedimento amministrativo di nomina non avrebbe	
	creato tra le parti alcun vincolo pattizio, di natura contrattuale, volto	
	ad escludere il rimborso delle spese di viaggio. A maggior ragione, al	
	citato provvedimento di nomina, proprio perché privo di contenuto	
	pattizio, non può essere riconosciuto un valore derogatorio ai sensi	
	dell’art.2234 c.c. secondo il quale <i>“il cliente, salvo diversa pattuizione,</i>	
	<i>deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento</i>	
	<i>dell'opera ...”</i> . La deliberazione di nomina n.365/2019, di natura	
	provvedimentale e a formazione unilaterale e autoritativa e non pattizia	
	o contrattuale, inoltre, nulla prevedeva, nella parte precettiva, in	
	ordine al rimborso delle spese di viaggio sostenute. Nessun patto	
	sarebbe stato, dunque, stipulato tra l’appellante e l’Ente sanitario in	
	5	

	relazione all'applicazione dell'art.2234 c.c. e al rimborso delle spese di	
	viaggio che, quindi, non può essere escluso. L'appellante sostiene	
	anche che l'esclusione del rimborso ottenuto non è previsto da norme	
	legislative o regolamentari ma solo dalla circolare regionale n.20125	
	del 29 maggio 2009, non vincolante e non riportata nel dispositivo della	
	deliberazione di nomina. Evidenza, infine, che l'applicazione di questa	
	circolare regionale creerebbe una disparità di trattamento con i	
	dipendenti statali ai quali il rimborso è invece riconosciuto dall'art.26	
	della legge n.836/1973.	
	Il secondo motivo di doglianza è rappresentato dalla asserita	
	violazione dell'art.2236 (<i>rectius</i> art.2234) c.c. e dalla attribuzione	
	all'appellante di una condotta gravemente colposa e di un illecito	
	arricchimento. Per questi aspetti l'appellante fa presente che il	
	rimborso delle spese è stato effettuato, per l'intero periodo di carica e	
	senza alcuna opposizione, dai diversi funzionari che si sono	
	avvicendati nel corso degli anni nell'ufficio competente, in base ad una	
	interpretazione della normativa applicabile. L'appellante rileva anche	
	che la stessa sentenza di condanna impugnata, che ha ad essa	
	addebitato l'intero danno per l'arricchimento che sarebbe stato	
	illecitamente conseguito, ha individuato la concorrente responsabilità	
	dell'apparato amministrativo dell'Ente sanitario, nei confronti del	
	quale non risulta però avviata alcuna azione di risarcimento, con	
	conseguente disparità di trattamento.	
	4. In data 16 aprile 2026, la Dr.ssa RUGGIERI ha depositato una	
	memoria riepilogativa nella quale, oltre a ribadire sostanzialmente	
	6	

quanto già riportato nel gravame, ha escluso una sua condotta gravemente colposa ponendo l'accento sulla "*trasparenza relazionale*", tenuta nei riguardi dell'apparato burocratico dell'Ente sanitario, ravvisata anche dal Giudice di prime cure e sull'affidamento generato dall'impostazione originariamente assunta dallo stesso apparato. A questo proposito, ha richiamato le comunicazioni via e-mail con l'Istituto, inviate e ricevute a partire dal 21 aprile 2021, depositate nel giudizio di primo grado.

5. La Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n.26/2025 impugnata.

Con riferimento al primo motivo di appello, in sintesi, l'attore pubblico ha rappresentato che la deliberazione di nomina n.365/2019 richiamava espressamente nel preambolo la circolare regionale n.20125 del 29 maggio 2009 che non consente il rimborso delle spese di viaggio ottenuto e che, nel dispositivo della medesima deliberazione, era espressamente riportato che "*i motivi di cui in premessa ... si intendono integralmente trascritti*". L'esclusione del suddetto rimborso, quindi, ad avviso della Procura generale, era stata espressamente prevista all'atto del conferimento dell'incarico.

Con riferimento al secondo motivo di doglianza, confermando la posizione della Procura regionale, la Procura generale insiste sulla natura dolosa della responsabilità dell'appellante, qualificata invece come gravemente colposa dal Giudice di prime cure. Chiede, quindi, la conferma della condanna dell'appellante per dolo e non per colpa grave, richiamando, su quest'ultimo aspetto, varia giurisprudenza

civile e contabile. Il riconoscimento della natura dolosa della condotta, conseguentemente, non consentirebbe l'applicazione dell'art.21, comma 2, del d.l. n.76/2020 (c.d. "scudo erariale") e, a maggior ragione in presenza anche di illecito arricchimento, del potere riduttivo ora previsto dall'art.1, comma 1-*octies*, della legge n.20/1994, introdotto recentemente dalla legge n.1/2026.

6. Nell'odierna udienza, le parti hanno sostanzialmente ribadito le considerazioni e le conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento.

L'Avv. Della Valle ha escluso che possa ravvisarsi una condotta dolosa o gravemente colposa della RUGGIERI perché i rimborsi delle spese di viaggio sono stati effettuati solo in base ad una interpretazione della normativa di settore inizialmente condivisa anche dall'Ente sanitario. Aggiunge, a conferma dell'assenza del dolo o della colpa grave, che dubbi sulla possibilità di rimborso erano stati formulati proprio dall'appellante, come confermato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. La difesa ha anche evidenziato che, nonostante il modico importo della condanna, la RUGGIERI ha voluto appellare la sentenza di condanna ritenendo di non essere incorsa in alcuna responsabilità. Con riferimento, infine, alla questione di legittimità costituzionale relativa alla legge n.1/2026, l'Avv. Della Valle ha dichiarato di non essersi particolarmente soffermato sul punto, attesa la modesta entità dell'importo oggetto del giudizio; ha precisato comunque che, ove ritenuto necessario, la difesa richiede l'applicazione della relativa disciplina e l'eventuale sospensione del

	giudizio, evidenziando, tuttavia, il prevalente interesse della parte	
	appellante a ottenere una rapida decisione nel merito piuttosto che	
	una sospensione del giudizio.	
	La Procura generale ha affermato che l'atto di incarico escludeva	
	espressamente i rimborsi ottenuti e che, comunque, i rimborsi possono	
	essere corrisposti solo quando è espressamente previsto; che la	
	condotta dell'appellante è dolosa per i motivi già esposti; che la stessa	
	appellante si è fermamente opposta a qualsiasi richiesta di restituzione	
	e che il modico importo della condanna deriva non dal modesto	
	importo del danno erariale inferto ma dalla applicazione dell'art.21 del	
	d.l. n.76/2020 (c.d. "scudo erariale"). Ha chiesto, infine, che si proceda	
	alla determinazione del <i>quantum</i> risarcitorio all'esito della decisione	
	della Corte costituzionale sulla legittimità dell'art.1, comma 1- <i>octies</i> ,	
	della legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n.1/2026.	
	L'Avv. Della Valle ha replicato che la condotta della RUGGIERI non	
	può essere qualificata come dolosa solo perché la stessa consiste nel	
	non voler restituire somme che ritiene legittimamente corrisposte. Ha	
	rilevato, infine, che, per anni, nessuno ha sollevato contestazioni in	
	ordine ai rimborsi e che la contestazione è stata formulata solo un	
	mese dopo la cessazione dell'incarico.	
	La causa è successivamente passata in decisione.	
	DIRITTO	
	1. La questione verte essenzialmente sulla legittimità dei rimborsi	
	ottenuti dall'appellante, componente del Collegio sindacale dell'ASST	
	"Gaetano Pini", residente in Savona, per le spese di viaggio sostenute	
	9	

per raggiungere la sede dell'Azienda sanitaria, ubicata in Milano e, inoltre, sulla qualificazione della relativa condotta.

L'assenza di questioni pregiudiziali o preliminari consente a questo Giudice di occuparsi subito del merito. La questione della legittimità costituzionale della legge n.1/2026 è stata, infatti, prospettata dalle parti, solo nel corso dell'odierna udienza, in modo del tutto generico e marginale. Oltretutto, essendo in discussione una eventuale condotta dolosa o gravemente colposa con arricchimento dell'appellante, la questione della legittimità costituzionale della legge n.1/2026, sollevata da questa Sezione con l'ordinanza n.9/2026, rimane, in ogni caso, estranea al presente giudizio.

2. La Dr.ssa RUGGIERI, a seguito di designazione da parte del Ministero della Salute, è stata nominata componente del Collegio sindacale dell'ASST "Gaetano Pini" con deliberazione del Direttore generale n.365/2019. In tale atto è disposto che l'indennità di funzione è determinata ai sensi dell'art.12, comma 16 e dell'art.27-*quater* della L.R. Lombardia n.23/2015. Il suddetto richiamo normativo deve intendersi più esattamente effettuato ai corrispondenti articoli della L.R. Lombardia n.33/2009, così come modificata dalla L.R. Lombardia n.23/2015. L'atto di nomina richiama, solo nelle premesse, le note della Regione Lombardia n.20125 del 29 maggio 2009 e n.26469 del 15 luglio 2009 (precedenti all'entrata in vigore della L.R. Lombardia n.33/2009).

L'art.12, comma 16, della L.R. Lombardia n.33/2009 stabilisce che *"ai componenti del collegio sindacale spetta un'indennità per*

	<i>l'espletamento delle funzioni in misura pari al dodici per cento della</i>	
	<i>parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Al</i>	
	<i>presidente del collegio spetta un'indennità in misura pari al quindici per</i>	
	<i>cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori</i>	
	<i>generali". L'art.27-quater della medesima legge prevede, invece, misure</i>	
	di razionalizzazione della spesa sanitaria. La nota n.20125 del 20	
	maggio 2009 della Regione Lombardia, in mancanza di una specifica	
	disposizione normativa e non ravvisando l'applicabilità alla fattispecie	
	dell'art.26 della legge n.836/1973, ha escluso il rimborso delle spese	
	di viaggio in favore dei componenti liberi professionisti dell'allora	
	Collegio dei revisori. Questo orientamento è stato successivamente	
	ribadito nella nota n.26469 del 15 luglio 2009, parimenti richiamata	
	nell'atto di nomina, che ha negato anche l'applicabilità dell'art.28 della	
	legge n.836/1973. La medesima interpretazione è stata nuovamente	
	fornita dalla Regione Lombardia con la nota n.27823 del 4 agosto	
	2014.	
	Nell'atto di nomina e nella normativa regionale in esso richiamata	
	nulla di specifico è, quindi, riportato in ordine al rimborso, in favore	
	dei componenti liberi professionisti dei Collegi sindacali degli Enti	
	sanitari, delle spese di viaggio per raggiungere la sede dell'Ente e/o	
	dell'onnicomprendività dell'indennità di funzione percepita. Parimenti	
	silente sul punto è la normativa statale. Nell'atto di nomina sono solo	
	riportate due note della Regione Lombardia nelle quali viene negata la	
	possibilità di procedere a tale rimborso.	
	3. Alla luce di quanto indicato, i rimborsi ottenuti dall'appellante per	
	11	

	le spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Ente sono	
	stati corrisposti dall'ASST "Gaetano Pini" indebitamente, non essendo	
	il rimborso di tali spese previsto da alcuna norma. Una spesa pubblica	
	può essere, infatti, legittimamente sostenuta solo se consentita dalla	
	legge. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un libero	
	professionista per l'esercizio delle funzioni di componente di un	
	Collegio sindacale di una Amministrazione pubblica può essere,	
	quindi, disposto solo in presenza di una precisa normativa, senza	
	alcuna possibilità di applicare analogicamente disposizioni riguardanti	
	fattispecie diverse. A titolo esemplificativo, la necessità che il rimborso	
	delle spese di viaggio sia previsto espressamente da una specifica	
	norma trova conferma nella circostanza che alla analoga figura dei	
	revisori degli Enti locali il rimborso delle spese di viaggio spetta	
	(peraltro entro limiti prestabiliti) solo perché previsto espressamente	
	dall'art.241, comma 6-bis, del d.lgs. n.267/2000, dall'art.3 del d.m. 20	
	maggio 2005 e dall'art.3 del d.m. 21 dicembre 2018. L'assenza di	
	disposizioni dirette a consentire il rimborso delle spese di viaggio in	
	favore dei componenti liberi professionisti del Collegio sindacale non	
	presenta neppure problemi di ordine costituzionale. La Corte	
	costituzionale ha, infatti, ritenuto legittima una norma regionale	
	(art.31, comma 1, della L.R. Veneto n.30/2016 che ha sostituito	
	l'art.40 della L.R. Veneto n.55/1994) nella parte in cui prevede che,	
	per i componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie locali,	
	non sono previsti i rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per	
	il trasferimento tra la residenza o domicilio e la sede legale dell'Azienda	
	12	

sanitaria perché la stessa *“non pregiudica la presenza e la partecipazione dei rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali ...”* (Corte cost., 15 maggio 2018, n.98).

Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, inoltre, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame, neppure analogicamente, l'art.2234 c.c. secondo il quale *“il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso”*, perché, a seguito della nomina, il componente del Collegio sindacale non stipula con l'Amministrazione un contratto d'opera ma svolge una funzione istituzionale di interesse pubblico. Nel contratto di prestazione d'opera, infatti, l'obbligo della prestazione è assunto nei confronti e nell'interesse esclusivo del committente, mentre i componenti di un Collegio sindacale di una Amministrazione pubblica operano, in posizione di terzietà ed indipendenza, principalmente per l'interesse pubblico alla corretta gestione della stessa. L'art.12, comma 14, della L.R. n.33/2009 assegna, infatti, al Collegio sindacale le funzioni di: verifica della regolarità amministrativa e contabile; vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale; esame e valutazione del bilancio d'esercizio. Diversamente da quanto avviene per il contratto d'opera, inoltre, il compenso del Collegio sindacale non dipende da un accordo tra le parti essendo prestabilito dalla legge (nel caso in esame dall'art.12, comma 16, della L.R. Lombardia n.33/2009). Non è prevista, quindi, alcuna pattuizione. A conferma della inapplicabilità alla fattispecie dell'art.2234 c.c. non va neppure

	dimenticato che il committente può liberamente recedere dal contratto	
	d'opera, salvo il dovuto (art.2227 c.c.), mentre la revoca del	
	componente di un Collegio sindacale, in considerazione della funzione	
	istituzionale di controllo svolta, è sottoposta a rigide condizioni.	
	La conclusione indicata non si pone in contrasto con l'art.26 della	
	legge n.836/1976 secondo il quale <i>“agli amministratori ed ai sindaci o</i>	
	<i>revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo</i>	
	<i>è attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un</i>	
	<i>trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od</i>	
	<i>istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti”</i> e con il successivo	
	art.28 della stessa legge, secondo il quale <i>“per le missioni all'interno</i>	
	<i>compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali,</i>	
	<i>comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il</i>	
	<i>trattamento relativo è stabilito dalla amministrazione che ha disposto</i>	
	<i>l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello</i>	
	<i>Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di</i>	
	<i>dirigente generale”</i> . Queste norme disciplinano, infatti, una materia,	
	vale a dire i rimborsi e le indennità spettanti a chi è inviato a prestare	
	la propria attività in luogo diverso dalla sede dell'Ente, del tutto diversa	
	da quella in esame, riferita invece ai rimborsi per le spese di viaggio	
	sostenute per raggiungere la sede dell'Ente dalla propria residenza. La	
	totale differenza tra le due fattispecie esclude in radice che si ponga	
	un problema di disparità di trattamento. Ciò che viene contestato alla	
	RUGGIERI è, infatti, l'aver chiesto e ottenuto il rimborso delle spese di	
	viaggio sostenute per recarsi alla sede dell'Istituto sanitario dal luogo	
	14	

	di residenza e non il trattamento economico di missione spettante in	
	caso di servizio svolto in luogo diverso dalla sede dell'Istituto.	
	4. Fermo restando che, per le ragioni esposte, i rimborsi in esame	
	sono stati corrisposti dall'ASST senza alcun fondamento normativo, la	
	condotta della RUGGIERI, alla quale tali rimborsi sono stati	
	corrisposti, non risulta tuttavia connotata da dolo o colpa grave.	
	Non risulta dimostrato che la stessa, con le richieste di rimborso delle	
	spese sostenute per viaggi, di cui non viene contestata la sussistenza	
	e la finalità, abbia voluto danneggiare l'Amministrazione. Allo stesso	
	tempo, la condotta della RUGGIERI non può essere considerata dolosa	
	solo perché, giustificando il proprio rifiuto con una diversa	
	interpretazione della normativa, si è successivamente opposta alla	
	restituzione di quanto indebitamente ottenuto.	
	Non è ravvisabile, a suo carico, neppure una condotta gravemente	
	colposa, idonea a determinare responsabilità amministrativa, poiché il	
	rimborso è stato dalla stessa richiesto e pacificamente ottenuto senza	
	violare manifestamente una (inesistente) norma ostativa e in virtù di	
	una interpretazione della normativa di settore astrattamente	
	plausibile. Non conducono automaticamente a diversa conclusione le	
	cite note della Regione Lombardia che escludevano il rimborso, non	
	vincolanti e precedenti alla legge regionale n.33/2009 che disciplina i	
	Collegi sindacali. A questo si aggiunge che il dispositivo dell'atto di	
	nomina non escludeva il rimborso delle spese di viaggio e non	
	prevedeva l'onnicomprendività dell'indennità di funzione e che i	
	rimborsi sono stati effettuati dall'ASST, peraltro mediante diversi	
	15	

funzionari, in un arco di tempo pluriennale, senza alcuna forzatura e nonostante i dubbi manifestati in merito dalla stessa appellante.

5. L'appello deve essere quindi accolto per mancanza dell'elemento soggettivo, non essendo ravvisabile, a carico della Dr.ssa RUGGIERI, una condotta dolosa o gravemente colposa.

Ai sensi dell'art.31, comma 2, c.g.c., si liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa dell'appellante, riferiti ai due gradi di giudizio, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a carico dell'ASST "Gaetano Pini".

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando:

- **accoglie** l'appello;

- **liquida**, in favore dell'appellante e a carico dell'ASST "Gaetano Pini" le spese per i due gradi di giudizio nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore)

(Pres. Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il

03 LUGLIO 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco